

Sicurezza come diritto fondamentale del lavoratore non assoggettabile a condizionamenti economici

GIULIO PARISELLA

Rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Trieste- Gorizia

Sicurezza e crisi occupazionale come dati di un'aporia fondata sulla dicotomia dei loro significati

Abbinare sicurezza e crisi occupazionale del lavoro pone un problema la cui soluzione, prospettata in termini interrogativi, fa riferimento a un insieme di fattori:

- alla rinuncia dei lavoratori a diritti acquisiti (soprattutto nell'arco dell'ultimo secolo) relativi a alla sicurezza, alla salute e all'igiene nei luoghi di lavoro (elementi considerati alla base della tutela dei lavoratori che, a seguito dell'intervento del senatore Filippo Turati, previo apposito iter parlamentare, determinò la creazione dei Circoli e poi degli Ispettorati del Lavoro ai sensi della Legge n. 1361 dd. 22.12.1912);
- all'opportunità, fornita dalle norme vigenti per ridurre i costi sociali legati agli infortuni sul lavoro, di far usufruire, ad aziende virtuose con non più di 50 dipendenti ossia operanti nel rispetto delle norme di sicurezza con sistemi gestionali di sicurezza sul lavoro (artt. 11 e 30 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), d'uno sconto

nei costi assicurativi (di cui di certo sarà fatta menzione nell'intervento odierno dalla dott.ssa Laura De Filippo dell'INAIL).

Così prospettato il problema risulta insolubile dato che le premesse prescindono dai valori sui quali si fonda una società che si voglia continuare a definire civile. Valori che si fondano sulla Costituzione della Repubblica Italiana della quale si riportano degli articoli commentati dal sottoscritto redattore:

Art. 1

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

N.d.r. che, per mezzo dei suoi rappresentanti, legifera e governa.

Art. 2

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

N.d.r. occorre che lo Stato, attraverso le sue leggi, garantisca i diritti inviolabili del cittadino, in particolare del cittadino lavoratore od in procinto d'esserlo e che il cittadino datore di lavoro garantisca l'obbligo di prevenire i danni ai suoi dipendenti *ex art. 2087 C.C.* che riporta: «l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Che gli impone d'adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per tutelare il lavoratore sulla base dell'esperienza e della tecnica, pur non configurandosi un'ipotesi di una sua responsabilità oggettiva accollandogli l'obbligo di garantire un ambiente di lavoro a rischio nullo.

Una situazione di questo tipo si può verificare quando di per sé il rischio d'una lavorazione o di un'attrezzatura di lavoro sia ineliminabile o non possa pretendersi d'adottare accorgimenti per fronteggiare infortuni ragionevolmente impensabili.

Art. 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

N.d.r. La crisi occupazionale è un'attuazione mancata del diritto alla partecipazione sociale ed è anche sintomo d'inefficienza del sistema; perciò, quanti cercano un lavoro e non lo trovano subiscono un'intollerabile perdita d'identità personale e sociale.

L'inoccupato è chi non è mai riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro, introiettando un diffuso senso d'estraneità al mondo degli altri, di sfiducia nelle sue capacità e, a lungo andare, d'apatia, che porta a non sfruttare più neanche le scarse opportunità che gli si presentano.

Stando così le cose, le sue aspirazioni si deprimono sino a non potersi esprimere compiutamente nei confronti degli altri e, con la conseguente miseria materiale, conosce spesso la miseria morale e spirituale che segna il confine tra la povertà storica e lo stato di miseria.

Che (ciò) è il frutto più maturo del modello di sviluppo capitalistico, non appena siano venuti meno i freni della morale e gli impulsi d'una concezione realmente democratica dei rapporti tra gli uomini.

Il disoccupato o, nell'asettico linguaggio economico, manodopera in esubero, è chi ha fatto parte del mondo del lavoro per un breve o lungo periodo, ma ne è stato escluso per una riconversione industriale per la quale l'impresa non ha ritenuto economico riconvertirlo in nuovi processi produttivi.

Questo vero e proprio esercito di persone, uomini e donne, ancora nel pieno del loro vigore e capaci di produrre, anche come specializzati o quadri tecnici, risentono drammaticamente dell'esperienza del licenziamento e del relativo mancato guadagno che interessa l'intero nucleo familiare, al pari del disoccupato giovane, magari laureato o diplomato, per il quale non si apre alcuna prospettiva futura, passando dalla prolungata adolescenza alla precoce vecchiaia,

(lasciando inespresso il meglio della maturità umana, che l'individuo non potrà più concretizzare).

Il calo dei matrimoni e la denatalità, legati all'espandersi di valori e modelli di comportamento secolarizzati, traggono origine proprio dall'obiettiva difficoltà per i giovani di trovare sia la casa che il lavoro.

La progressiva difficoltà che le donne incontrano nel trovare lavoro, insieme alla carenza d'efficaci politiche di sostegno alla famiglia, rende spesso impossibile per loro conciliare gli impegni e gli orari di madre con quelli di lavoratrice; dovendo scegliere tra la propria vocazione a procreare e le necessità di sopravvivere, spesso rinunciano, a volte con dolore, a diventare madri.

Immaginare la maternità della donna (che è alla base del ricambio generazionale di qualsiasi società) come un rischio non desiderabile, al pari della vita dei nascituri in grembo, ha senso solo se l'uomo non è più considerato soggetto e la tecnica e la tecnologia uno strumento a sua disposizione ma, viceversa, la tecnica dispone della natura, cui l'uomo appartiene, come suo possedimento e dell'uomo come suo funzionario, divenuto un *non ente*, di cui, in senso tecnico, la caratteristica fondamentale è la sua usabilità come puro e semplice investimento economico.

Così si capisce come far lavorare una donna a rischio di maternità per l'azienda risulti un investimento poco appetibile dal punto di vista economico privato senza voler tener conto, in assenza di ricambio generazionale, dei costi sociali inerenti quelli previdenziali pubblici.

La disoccupazione, o crisi occupazionale del lavoro, ponendosi come un operatore psicologico di forte impatto sull'individuo (che emerge da un composito scenario di dolori e di rinunce all'essere, che privano l'uomo non solo del pane, ma di quello che, con felice locuzione, è stato definito da Achille Ardigò il «mondo vitale quotidiano» (cioè l'insieme di relazioni, conoscenze, pratiche abituali di vita con cui ognuno, attraverso rapporti di parentela, amicizia, scolarità, coppia, vicinato, gruppi d'età o lavoro, pendolarità di viaggi, ecc. , riesce a formare punti di riferimento assunti come certi e reali per la sua vita, formando così la sua identità), assume, oltre alla sua naturale specificità socio-economica, anche una pregnante valenza etica e sociologica.

Questo avviene quando ciò si connota in contrapposizione al lavoro come disvalore (valore negativo), da cui si comprende come,

definendo la sicurezza (insieme alla salute ed all'igiene) nei luoghi di lavoro come un valore (valore positivo) i significati (o valori) di sicurezza e di crisi occupazionale del lavoro non possono affatto considerarsi omogenei.

Inquantoché il primo è ritenuto positivo e l'altro negativo in una scala di valori in cui l'uomo, come creatura, possa considerarsi al centro del mondo del lavoro.

Questo si verifica diversamente dal mercato, attraverso il quale passano logiche di prevaricazione e di dominio da parte di soggetti che, grazie alla loro forza sovranazionale ed alla loro presenza nei mezzi di comunicazione di massa, possono condizionare il mercato stesso secondo i propri interessi.

Art. 4

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività od una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

N.d.r. Tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto al lavoro, che è alla base del nostro Stato, e la disoccupazione è una patologia non solo della società nazionale, ma anche europea, da combattere con politiche di massima occupazione anche nell'ambito europeo. Altrimenti come potrebbero coesistere le costituzioni italiana ed europea?

Art. 32

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

N.d.r. Tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto non solo al lavoro, ma anche ad essere tutelati in modo ragionevole durante il suo svolgimento dal datore di lavoro.

La gestione della salute, della sicurezza e dell'igiene (in breve: della sicurezza) sul lavoro riguarda le misure preventive e protettive da adottare per gestirle al meglio, quindi per gestire il benes-

sere dei lavoratori, in modo tale da evitare o da ridurre al minimo possibile la loro esposizione ai rischi connessi all'attività lavorativa, riducendo o eliminando infortuni e malattie professionali.

La ricerca e la regolamentazione in ambito della sicurezza sul lavoro sono un fenomeno relativamente recente e connesso storicamente ai movimenti dei lavoratori che si sono sviluppati in risposta alle preoccupazioni della manodopera in seguito alla rivoluzione industriale.

La salute dei lavoratori ha quindi assunto importanza come questione legata al lavoro.

Art. 35

«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà d'emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

N.d.r. La Repubblica aderisce all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) (acronimi ufficiali: ILO in inglese, OIT in francese e spagnolo), agenzia specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che s'occupa di promuovere la giustizia sociale ed i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti.

Essa fu fondata nel 1919 a Ginevra in seno alla Società delle Nazioni, la cui sede principale fu trasferita da Londra a Ginevra nel 1920.

Nel 1945 a New York fu fondata l'ONU, e nell'aprile 1946 fu chiusa la Società delle Nazioni.

Essa quindi nel 1946 è diventata la prima agenzia specializzata dell'ONU, conservando l'originaria sede principale e le tre lingue ufficiali (inglese, francese, spagnolo).

Le sedi dell'ILO nella Repubblica sono due: a Roma per l'Italia e San Marino e a Torino per il Centro internazionale di formazione dell'ILO.

Oltre al ruolo principale, che è quello di formulare le norme minime internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, fornisce assistenza tecnica principalmente:

- nelle aree di formazione e riabilitazione professionale;
- politiche per l'occupazione;

- amministrazione del lavoro;
- diritto del lavoro e relazioni industriali;
- condizioni d'impiego;
- gestione dello sviluppo;
- sviluppo delle cooperative;
- sicurezza sociale;
- statistiche del lavoro;
- sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Inoltre promuove lo sviluppo d'organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro indipendenti, fornendogli servizi di formazione e consulenza, infine si caratterizza per unicità grazie ad una struttura tripartita che prevede nel lavoro dei suoi organi costituenti un'equa partecipazione, accanto ai governi, dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 36

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

N.d.r. Il benessere di chi lavora è strettamente connesso alla necessità d'usufruire d'un congruo periodo di lavoro intervallato da un congruo periodo di riposo, tale da garantire il ritorno al lavoro in condizioni d'evitare incidenti, durante il lavoro o a causa del lavoro svolto, che possano produrre infortuni o, in mancanza d'interventi nell'organizzazione del lavoro nel lungo periodo, malattie professionali. La sicurezza si configura, quindi, come un diritto fondamentale del lavoratore non assoggettabile a condizionamenti economici.

Art. 41

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale od in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

N.d.r. La libertà d'iniziativa economica pungola le iniziative e migliora la produzione, purché non sia a danno della salute, della sicurezza, dell'igiene e, quindi, del benessere di chi lavora: la sicurezza si configura come un diritto fondamentale del lavoratore non assoggettabile a condizionamenti economici nelle attività lavorative sia pubbliche che private.

Da tali premesse, s'arguisce che l'unica risposta corretta possibile al quesito proposto e sulla base d'una visione che nel mondo del lavoro ponga l'uomo con la sua dignità al centro, non il mercato, la sicurezza è sicuramente un diritto fondamentale del lavoratore, alla cui tutela l'Ispettorato del Lavoro deve il motivo della sua nascita e l'esercizio della sua vigilanza, la cui efficacia risiede in un progetto credibile, alla cui base è l'originario fine della nascita dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro come agenzia specializzata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alle sue dipendenze opera il Comando Tutela del Lavoro dell'Arma dei Carabinieri coi propri Nuclei Operativi del Lavoro, in qualità di forza armata autonoma gerarchicamente dipendente dal Ministero della Difesa (l'altro ieri, 5 giugno 2019, si è celebrato il suo 205° compleanno).

Il suddetto progetto si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi: rendere efficaci i controlli sul lavoro nero (prestato senza la tutela di norme legali e sindacali, cioè senza contratto) o irregolare (con contratti non corrispondenti all'effettiva prestazione lavorativa) e le altre irregolarità in materia di lavoro, che sono (all'origine d'alcune problematiche in materia di sicurezza che, nei settori di competenza, sono oggetto di controlli da parte degli ispettori ordinari o dei tecnici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei militi del NIL dei CC).

In presenza di riduzioni della disoccupazione giovanile occorre porre attenzione sul sommerso, al fine di precisare la questione della precarietà del lavoro al cospetto della distinzione tra lavoro flessibile, da apprezzare, e lavoro nero, da condannare, ma anche al fine d'accertare se esista una totale o parziale sovrapposizione o piuttosto una concorrenzialità tra i milioni di lavoratori in nero ed i milioni di disoccupati, inoccupati, inattivi e occupati a tempo parziale non per propria volontà.

Tutto il lavoro nero è economia sommersa, ma la seconda non coincide col primo, che ne è solo un capitolo.

Il lavoro nero dà luogo (dati ISTAT 2018) al 5,2% del valore aggiunto nazionale, il capitolo delle sotto-dichiarazioni raggiunge il 6,3% del valore aggiunto, il terzo capitolo, attività illegali o criminali, chiude nel peggiore dei modi il libro dell'economia non osservata dell'ISTAT.

Sebbene siano capitoli distinti, è noto come esistano parentele e pericolose complementarietà reciproche: pare che i tre capitoli valgano poco meno di 210 miliardi d'euro annui e che provochino un'evasione fiscale e contributiva di circa 150 miliardi di euro.

Il sommerso è come un sistema passante tra lavoro informale e formale, tanto che in Italia il lavoro nero ha due grandi serbatoi da cui attingere.

Il primo riguarda l'ampia platea di quanti non hanno occupazione (cfr. nota art. 3 Costituzione), lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria e Speciale), pensionati, casalinghe, studenti, rappresentato da milioni di potenziali lavoratori in nero, pure a tempo pieno.

Il secondo invece riguarda quanti sono già occupati alle dipendenze, ma vogliono integrare il loro reddito svolgendo un secondo lavoro (cfr. art. 36 Costituzione sul diritto del lavoratore ad avere una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa), che, in molti casi (ad esempio la Pubblica Amministrazione) è esplicitamente vietato.

Le politiche di contrasto al sommerso hanno possibilità limitate di cambiare la situazione, ma hanno a disposizione controlli, punizioni, economia senza uso di contante per tracciare gli scambi di denaro, incentivi all'emersione.

Gli incentivi alla promozione della gestione della sicurezza, inducendo un guadagno sotto forma di riduzione dei premi assicurativi per le aziende (con non più di 50 dipendenti) che investono in sicurezza, agiscono su eventuali riduzioni di personale dipendente di fronte a costi elevati d'esercizio.

È allo studio una circolare sul sommerso con riferimento ai percettori del reddito di cittadinanza.

Da alcuni anni il fenomeno degli infortuni sul lavoro sta assumendo dimensioni preoccupanti, attestandosi intorno al migliaio

di morti all'anno (1133 decessi nel solo 2018): il tasso di morti sul lavoro dal punto di vista territoriale è assai diverso tra l'Italia settentrionale, meridionale ed insulare, risultando più virtuose in prevalenza le province settentrionali.

Se però è vero che sei sono le province meridionali sopra la media riscontrata nel 2018 (3,96‰):

- Crotone (6,30‰);
- Isernia (5,90‰);
- Campobasso (4,70‰);
- Caserta (4,40‰);
- Vibo Valentia (4,10‰);
- Matera (4,00‰)

è pur vero che, nel biennio 2017-2018, tra le province più virtuose vi sono Biella (0,00‰), Barletta-Andria-Trani (BAT) ed Oristano (0,40‰), seguite dal gruppo formato da Lecco, Trieste, Bolzano e Como (0,50‰).

Il settore delle costruzioni detiene da anni, in particolare, il non invidiabile record degli infortuni mortali con circa un terzo del totale dell'intero settore industriale.

In più, come prima accennato, quando si parla d'infortuni sul lavoro non si può non fare riferimento ai risvolti economici, sociali e morali che essi comportano: le implicazioni di carattere morale, illustrate in precedenza in funzione dei valori su cui si fonda una società che voglia continuare a dirsi civile, sono note a tutti.

Inoltre i risvolti sociali possono assumere, in particolari situazioni, un notevole peso all'interno delle imprese ed al loro esterno, sull'opinione pubblica e, quindi, pure a livello politico e legislativo: ad esempio i Piani di sicurezza per i cantieri nacquero opportunamente con specifico decreto del maggio 1989 in previsione della necessità di ristrutturare gli stadi in occasione dei mondiali di calcio in Italia del 1990.

L'edilizia può considerarsi il settore a maggior rischio d'infortunio: ogni cantiere è un ambiente di lavoro, fisico e sociale, assolutamente particolare, tanto da potersi considerare un prototipo.

Le variazioni sono legate alle lavorazioni, alle tecnologie, ai prodotti usati ed alle condizioni ambientali. Inoltre molto spesso nello stesso cantiere convivono imprese dalle diverse culture orga-

nizzative, dotate di risorse tecniche, economiche ed umane notevolmente differenti.

Il cantiere è una fabbrica particolare, dai cicli di lavoro non ripetitivi, dove gli operatori sono spesso assunti solo per un ridotto periodo di tempo e, quindi, non riescono ad acquisire le informazioni e le capacità necessarie, in quella specifica realtà produttiva, per lo svolgimento di un'attività lavorativa con sufficienti garanzie per tutelare la loro integrità psicofisica, che non può essere assolutamente barattata al fine di consentire all'azienda che li impiega risparmi economici d'ogni sorta.

Aspetto molto più preoccupante è l'inosservanza delle più elementari norme di sicurezza, considerate un onere, che va necessariamente sostenuto, perché previsto o disciplinato dalle norme vigenti, e non, come dovrebbe considerarsi, parte della propria cultura aziendale.

Allo stesso modo le opere eseguite a regola d'arte non possono definirsi tali se non prevedono già in fase di progetto la soluzione dei problemi che includono la probabilità o la frequenza d'accadimento d'un danno e la gravità o la magnitudo di quest'ultimo, il cui prodotto matriciale ci dà il numeratore della frazione rappresentante il rischio, il cui denominatore è invece dato dalla sommatoria d'opportuni coefficienti esprimenti le modalità usate nella comunicazione della soluzione dei suddetti problemi agli stessi lavoratori. L'assenza di tale comunicazione corrisponde ad un valore nullo al denominatore con conseguente valore del rischio infinito, nonostante l'analisi dei rischi sia stata correttamente eseguita.

Per tale motivo la comunicazione aziendale dei rischi ai lavoratori riveste un carattere d'importanza fondamentale nella formazione dei lavoratori stessi, cui si richiama l'art. 35 della Costituzione. L'inosservanza delle più elementari norme di sicurezza spesso s'accompagna ad atteggiamenti di rifiuto di un'analisi approfondita di problemi connessi al benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a tutti i livelli e nelle varie funzioni d'impresa, traducendosi sempre in situazioni e comportamenti pericolosi produttori gran parte degli infortuni.

Dette considerazioni fanno emergere l'importanza, la complessità e soprattutto le dimensioni economiche del fenomeno infortunistico, aspetto che va adeguatamente approfondito, al fine di

poter dare alla domanda alla base di questa giornata di studi una risposta, seppur parziale, di cui comunque s'è fatto cenno all'inizio dell'intervento.

I dati sugli infortuni indicano, obiettivamente, che il modo d'affrontare il problema della sicurezza e della tutela della salute, nelle imprese del settore edile, è, perlomeno, suscettibile di notevoli miglioramenti. Lo Stato, come in tutti i Paesi economicamente e socialmente avanzati, deve poter garantire il benessere economico della collettività: deve quindi adoperarsi per ridurre, nel caso specifico della sicurezza sul lavoro, gli eventi negativi ad essa connessi, ossia gli infortuni e le malattie professionali, così da contenere i costi sociali ed economici da essi derivanti.

Per chiarire maggiormente tale aspetto è opportuno richiamare alcuni basilari principi d'economia e d'organizzazione aziendale.

La logica economica prevalente ha sempre spinto le aziende verso l'adozione d'un comportamento d'impresa tendente a massimizzare il profitto, ma, secondo l'opinione degli economisti, tale comportamento trascura l'effetto economico della sicurezza inteso come ricaduta esterna negativa, poiché quest'approccio determina, in realtà, una situazione di mercato imperfetto.

Il mercato, quando non rileva l'effetto esterno negativo nelle sue manifestazioni più ricorrenti (gli infortuni), non assolve la sua funzione, procedendo ad un'allocazione inefficiente delle risorse complessive del sistema economico di riferimento: gli effetti esterni negativi sono così del tutto trascurati nella formazione dei prezzi e nelle logiche decisorie delle imprese.

Proprio al fine d'ovviare a queste imperfezioni del mercato e di migliorare l'efficienza sociale con adeguati interventi correttivi, lo Stato mira a definire, oltre ai costi sociali derivanti dagli effetti esterni negativi, soprattutto le politiche sociali più adeguate alla loro eliminazione o la loro internalizzazione tra i vari attori economici e in particolare, tra le imprese, come principali responsabili di tali effetti.

Infatti, secondo queste politiche, le imprese devono sostenere l'indennizzo a favore dei soggetti che hanno subito i relativi costi sociali (i lavoratori infortunati od i malati professionali), mediante il risarcimento diretto del danno e le assicurazioni obbligatorie (INAIL) ed integrative.

Tali politiche nel contempo dovrebbero, per rispondere ad un criterio d'equità, prevedere un sistema di sgravi contributivi, fiscali o similari, in grado d'alleviare l'impatto economico su realtà aziendali esistenti nel settore delle costruzioni, vista la portata dei provvedimenti normativi di recepimento delle direttive comunitarie per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, che ha provocato nel tempo un incremento degli investimenti aziendali e dei costi di produzione in un settore in profonda crisi strutturale già dai tempi di Mani Pulite.

Tali costi possono essere trasferiti solo in parte alla committenza mediante un aumento dei prezzi.

Per il prodotto del settore delle costruzioni, in particolare, gran parte di quest'aumento dei costi inciderà sul reddito d'impresa ed allora i costi relativi alla sicurezza derivanti dai Piani di sicurezza e coordinamento e da quelli operativi devono essere un'opportunità per ridurre i costi assicurativi, adottando per l'azienda un adeguato sistema gestionale della sicurezza in ambito cantieristico. Da questo punto di vista la sicurezza può essere vista come un'opportunità d'usufruire di sconti assicurativi previsti dalle norme vigenti, come accennato all'inizio dell'intervento.

Per concludere l'intervento odierno, si potrebbe far riferimento ad un raffronto tra i cosiddetti costi della sicurezza (oneri + costi desumibili dai PSC/POS, di sicurezza e coordinamento/operativi) ed i costi degli infortuni diretti ed indiretti, per qualsiasi attività lavorativa, per rendersi conto della scarsa visibilità dei costi indiretti degli infortuni nell'ambito della gestione finanziaria delle imprese.

Infatti, mentre i costi diretti sono i premi pagati dal datore di lavoro per l'assicurazione obbligatoria (ed eventualmente volontaria/integrativa) contro gli infortuni sul lavoro, i costi indiretti (in base a ricerche eseguite dal 1990 ad oggi, variabili dal doppio fino al quadruplo dei diretti) sono quelli sopportati direttamente dalle imprese all'accadimento dell'infortunio.

Qui di seguito ne citiamo i più ricorrenti:

- indennizzi a carico dell'impresa (retribuzione dell'infortunato per il giorno d'accadimento e per il periodo in franchigia),
- costi relativi alla retribuzione della vittima (durante l'assenza dal lavoro);

- costi relativi alla retribuzione dei lavoratori che sostituiscono l'infortunato (nel periodo d'inattività conseguente ad un grave infortunio);
- costi legati alla diminuzione di produzione per il minor rendimento dell'infortunato alla ripresa del lavoro;
- tempo perso dall'infortunato (per i primi soccorsi), dagli altri lavoratori (per assistenza, curiosità, commenti, attesa della sostituzione), dal responsabile di cantiere (per indagini, istruzioni, addestramento del sostituto, eventuali rapporti, per compilare, vidimare, inviare la denuncia d'infortunio) e, per i casi gravi, dall'imprenditore e/o dai dirigenti;
- costi sanitari (per le prime cure ed il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso, per le spese ambulatoriali e specialistiche);
- danni materiali a macchine, attrezzature, impianti, a terzi ed al prodotto;
- costi per il lavoro straordinario suppletivo e per inattività del posto di lavoro soggetto ad indagini di polizia;
- costi per le spese funerarie e gli indennizzi nei casi mortali;
- costi relativi ai procedimenti giudiziari ed agli onorari dei consulenti di parte nei casi gravi (d'impossibile quantificazione nell'anno dell'evento lesivo, poiché possono definirsi nella loro interezza pure molto tempo dopo l'accadimento dell'infortunio a causa del normale iter giudiziario).

Ebbene, tutti gli oneri derivanti dagli infortuni li ritroviamo nei bilanci delle imprese nascosti od inglobati all'interno d'altre voci: ad esempio, la mancata produzione a seguito di danni alle attrezzature derivanti da un infortunio è riportata spesso nella contabilità di cantiere o d'impresa come sosta per la manutenzione o la riparazione delle macchine.

Risulta quindi difficile, in particolare, estrarre da queste voci i costi effettivamente derivanti dagli infortuni ed inserirli in una voce di costo specifica.

I costi cui deve far fronte un'impresa sono riassumibili in quattro distinte tipologie connesse a:

- ricerca di tutte le prevenzioni possibili riguardo alle lavorazioni eseguite nell'ambiente di lavoro (cantiere, etc.) in fase di progetto;

- protezioni collettive (preferibili su quelle individuali laddove sia possibile operare in tal senso);
- protezioni individuali (laddove quelle collettive non coprano tutti i rischi presumibili; obbligatorie ai sensi di legge in dotazione al singolo lavoratore);
- organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive (in cantiere od in altro luogo di lavoro).

La stima dei costi connessi alla ricerca di tutte le prevenzioni possibili riguardo alle lavorazioni eseguite in un cantiere in fase di progettazione è veramente difficile perché:

- ogni progetto ha bisogno d'un approfondito studio secondo la normativa vigente in ambito di sicurezza;
- è diretta conseguenza delle scelte operate dal progettista per prevenire i rischi nell'eseguire ogni lavoro previsto;
- le scelte relative alla prevenzione variano quasi sempre da progetto a progetto e non sono schematizzabili o riproducibili con modelli costruiti a tavolino o con supporti informatici più o meno rigidi, a meno di non ricorrere ad alcuni modelli recenti in fase di sperimentazione quali BIM (Building Information Modelling: cfr. articolo ingg. Mauro De Luca Picione, Vittorio Mottola, *La sicurezza nei cantieri edili: obbligo od opportunità*);
- occorrono idonee competenze nel prevenire i rischi e proteggersi da essi, preliminari a qualsiasi stima di costo, non sempre riscontrabili nella maggior parte degli attori del processo costruttivo.

Nell'arco degli ultimi trent'anni la situazione è assai migliorata grazie al concorso della presenza femminile nell'ambito della formazione di tali competenze e non è così drammatica come lo era agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso.

Per prevenire o limitare i rischi è opportuno riportare le seguenti scelte progettuali, alcune obbligatorie, altre facoltative:

- valutazione di tutti i rischi riguardanti la costruzione e l'uso dell'opera in ogni sua fase durante la progettazione (obbligatoria);
- prevedere di prefabbricare le strutture, ove possibile, al piano di campagna, prevedendo nel contempo punti di ancoraggio ben studiati, al fine di ridurre i lavori in quota (facoltativa);

- scegliere componenti e prodotti facili da maneggiare (facoltativa);
- nei lavori di scavo: prevedere la maggiorazione dei volumi di scavo per garantire l'esecuzione in sicurezza (obbligatoria);
- scegliere componenti e prodotti considerando le prescrizioni antincendio (obbligatoria);
- scegliere pitture a componente acquoso (obbligatoria; in passato i carcinomi vescicali si potevano produrre con un'esposizione a pitture a base di piombo, come il minio Pb_3O_4);
- scegliere coperture d'adeguata resistenza, in modo da evitare il rischio di cadute durante l'esecuzione dei lavori e la manutenzione dell'opera (obbligatoria; per la manutenzione delle coperture in quasi tutte le regioni italiane sono obbligatorie o linee o punti vita cui ancorarsi);
- prevedere ove possibile, lavori di montaggio, installazione o rifinitura, che comportino un uso limitato di attrezzi rumorosi e/o tali da produrre polveri, quali martelli pneumatici, smerigliatrici a disco e levigatrici (facoltativa);
- progettare elementi prefabbricati già predisposti per l'ancoraggio di opere provvisorie o per l'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI), quali cinture di sicurezza (obbligatoria).

Dette scelte comporteranno in alcuni casi un aumento dei costi iniziali previsti che, ovviamente, andranno giustificati al committente da parte del progettista e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, cui è demandato il PSC, evidenziando i benefici che tali scelte apporteranno nel medio-lungo periodo.

La stima dei costi connessi alle protezioni collettive e individuali ed all'organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere è, invece, facile da eseguire, perché collegata a scelte che sono qualificabili e quantificabili con relativa facilità, in quanto standardizzabili.

Tra i costi connessi all'attività d'impresa ed a carico del datore di lavoro, sostenuti per la prevenzione, si hanno le spese:

- per organizzare e gestire il sistema interno di prevenzione: Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi col servizio medico convenzionato (SPP), attività di formazione alla sicurezza, etc.;
- per i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- amministrativo-legali legate all'attività di prevenzione;

- sostenute dall'impresa per eventuali interventi d'informazione e sensibilizzazione del personale di fronte a possibili rischi per dover operare in ambienti sotterranei (riunioni, ecc.);
- per l'adeguamento e/o l'acquisto/noleggio d'attrezzature, macchine ed impianti pienamente rispondenti ai requisiti di sicurezza dalle norme;
- per le protezioni collettive;
- connesse alla concezione e all'adozione di procedure di lavoro affidabili;
- per la scelta dei materiali e delle sostanze usate con riferimento alla sicurezza.

Per imprese medio-grandi, con numero di dipendenti maggiore di 50, i costi della sicurezza sono sempre inferiori a quelli diretti/indiretti degli infortuni, mentre per imprese medio-basse, con numero massimo di dipendenti pari a 50, ci sono gli artt. 11 e 30 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., cui s'è accennato agli inizi dell'intervento, che consentono un risparmio dei costi d'esercizio d'impresa sotto forma di sconto nei costi assicurativi obbligatori.

Dato ciò, nell'ipotesi che il mercato sia al centro del mondo del lavoro, ma dando la giusta visibilità ai costi indiretti d'infortunio in assenza di misure di sicurezza (in presenza/assenza di crisi occupazionale), l'azienda ha la possibilità di verificare quanto la sicurezza rappresenti sempre un'opportunità di rispettare il dettato normativo e di quantificare, nel contempo, i vantaggi economici per ogni accadimento d'infortunio che, per imprese medio-basse, se grave, avrebbe potuto rappresentarne la definitiva uscita dal mercato del lavoro, in assenza d'adeguate misure di sicurezza che avrebbero dovuto esser approntate!

In definitiva, quindi, la nostra società è la società del rischio, dell'incertezza: ciò è dovuto non solo all'incontrollato sviluppo economico (che ha bisogno di regole condivise) ed al progresso tecnologico-scientifico (che ha bisogno di limiti di tipo etico), ma anche al fatto che i rischi sono sempre più globali.

Rischio e globalizzazione, col tasso di disoccupazione che si trascinano appresso, sono termini che ormai occupano gran parte delle analisi scientifiche della società da poco entrata nel nuovo millennio.

Il loro significato e le loro dinamiche in precedenza non s'erano mai incrociate al punto tale da doversi chiedere se sia valida la pale-

se *contradictio in terminis* fra ciò che indica un pericolo proveniente dall'esterno dell'uomo (*absolute risk*) e ciò che è relativo al pericolo, percepito come tale, in una dimensione del tutto soggettiva psico-sociale (*perceived risk*), in un processo in cui Paesi ed imprese, movimenti sociali e gruppi professionali, etnie e religioni differenti sono in rapporto tra di loro, cooperando per migliorare le condizioni singole e collettive.

La risposta potrebbe risiedere nel nesso di due concetti che fu tracciato dall'antica saggezza in Oriente dei popoli cinesi e nipponici ed in Occidente dei Greci per definire il rischio: l'ideogramma cinese, corrispondente al termine crisi, ed il corrispondente simbolo nipponico (non esattamente un ideogramma) si compongono di due parti (in cinese da due ideogrammi), l'uno equivalente al concetto di pericolo e l'altro d'opportunità (in greco antico κρισις = scelta è rappresentata da un bivio con due aspetti simultanei: di pericolo e d'opportunità).

Le opportunità della globalizzazione possono, infatti, indurre rischi, ma anche correndo rischi possono ottenersi benefici.

Dalla prima fase con la politica mercantilista del XVI-XVII secolo, passando per l'industrializzazione, s'è giunti all'attuale terza fase della globalizzazione, dominata da una rete d'interdipendenze, interconnessioni, omogeneità che unisce le società in una sorta di villaggio globale (sistema internazionale che produce un'emergente economia mondiale, una cultura transnazionale e movimenti internazionali), ma è anche grazie alla crescente interconnessione dei Paesi coinvolti in tale processo che le contraddizioni che esistono a livello di società nazionali sono diffuse su scala mondiale.

Il confronto fra omogeneità e difformità non può che suscitare quel senso più comune del rischio che molti sociologi hanno individuato nell'innata propensione umana a sfidare l'ignoto, nonostante le possibili conseguenze negative, un tratto che attraversa la storia delle vicende umane dalle più antiche forme di civiltà a quelle evolute, greca e romana, fino a tutto il medioevo, prima d'affacciarsi all'età moderna ed alle sue attuali propaggini post-moderne.

Si deve a Zygmunt Bauman (1999) un'esaustiva descrizione di questa condizione dell'uomo contemporaneo in quella dell'*Unsicherheit*, un termine tedesco scelto opportunamente dal sociologo

per il suo significato includente le esperienze dell'incertezza (in inglese: *uncertainty*), dell'insicurezza esistenziale (in inglese: *insecurity*) e dell'assenza di sicurezza per la propria persona (in inglese: *unsafety*), che attanagliano oggi gli individui, inibendone la propensione ad assumere i rischi necessari per promuovere il mutamento e che fanno del rischio stesso l'elemento culturale dominante.

Le conquiste ottenute col progresso in gran parte del pianeta potrebbero rendere apparentemente paradossale un aumento dei limiti nelle possibilità d'azione umana.

La flessibilità, nuovo credo della società post-industriale, le conseguenti trasformazioni del sistema produttivo e, soprattutto, i tagli del welfare oggi mettono a rischio aspetti della vita individuale come il lavoro, la pensione, la salute: i rischi si fanno individuali ed i soggetti devono assumersi responsabilità che prima erano gestite collettivamente (dalle reti solidaristiche, comunitarie o parentali, o dallo Stato).

La società del rischio globale è sempre più anche società dell'incertezza individuale e ciò determina sempre più un bisogno di sicurezza, d'ordine, di regolamentazione e di standardizzazione. Dalla *deregulation* degli anni Ottanta del secolo scorso alla crisi del welfare, dalla precarizzazione del rapporto di lavoro alla crisi della famiglia: gli ultimi trent'anni hanno distrutto la sicurezza sociale e psicologica e si è costretti sempre più a convivere con nuovi ed imprevedibili pericoli sociali, politici o tecnologici, di cui la sicurezza in ambito lavorativo ne è solo uno dei tanti aspetti.

Le reti protettive tradizionali sono saltate ed ognuno deve provvedere in modo autonomo alla sicurezza del suo futuro, consapevole che tale scelta può comportare possibilità d'inclusione, ma anche rischi d'esclusione, possibilità di successo e rischi di sconfitta.

Le nuove sfide generano, infatti, un nuovo rischio sociale generazionale. Alla società fordista, dove operai debolmente alfabetizzati potevano ritenere con buona probabilità che i loro figli diplomati sarebbero diventati tecnici della fabbrica dove essi stavano lavorando, realizzando l'ascesa alla piccola borghesia, si contrappone ora una mobilità sociale possibile in ambedue le direzioni, ascendente e discendente, ma l'ascesa sociale è sempre più difficile e spesso pure la sola difesa dello status familiare rappresenta una sfida diffi-

cile da affrontare. All'individuo spetta il compito ed il dovere d'auto-gestirsi nelle proprie attività, d'esaminare e controllare sé stesso in modo minuzioso e di badare alla propria autoformazione.

Anche nel campo della sicurezza è richiesto sempre più spesso che i lavoratori si rendano parte attiva nella partecipazione ai propri corsi formativi, in linea con la flessibilità richiesta dal mercato nella riqualificazione dei lavoratori per avvenute ristrutturazioni industriali o loro immissione nelle cosiddette attività quaternarie, al confine tra il settore dei servizi e quello industriale.

Essi sono caratterizzati dall'uso di tecnologie avanzate tra cui l'informatica, le telecomunicazioni, *green jobs* (lavori verdi, che contribuiscono in maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità ambiente, il cui impatto economico ed occupazionale è stato ampiamente trattato in vari studi, ma le cui implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori è stato trattato nel 2018 dall'INAIL, forse incluso nella trattazione odierna della dott.ssa Laura De Filippo dell'INAIL), etc.

Privi delle sicurezze sociali dei loro padri, gli uomini post-moderni devono pensare sempre più da soli al proprio futuro, alla propria formazione ed a stare al passo con le richieste del mercato del lavoro, alla propria pensione, alla propria salute.

Aumenta l'autogestione, nel lavoro come nella vita, ma quindi pure le proprie responsabilità e, in definitiva, le aspettative e le richieste che provengono dall'ambiente che li circonda. Per poter fare ciò, bisogna però avere idonee risorse interne. L'incertezza è soprattutto uno stato psicologico ed ha una profonda influenza nel campo della sicurezza in ambiente di lavoro, quando il lavoratore sa d'esser in procinto d'ingrossare le fila dei disoccupati: tale aspetto d'intreccio tra la crisi occupazionale e la sicurezza andrebbe sicuramente approfondito.

Libertà, scelta, ansia, scoraggiamento e depressione possono rappresentare, in sequenza, un andare alla deriva che nella società dell'incertezza rischia di rappresentare non una patologia, ma la normalità, come testimonia l'esponenziale crescita dell'uso degli psico-farmaci (più del 30% della popolazione italiana ne fa uso, almeno saltuariamente, negli Stati Uniti d'America, invece, addirittura il 70%).

Al di là dell'enfasi neoliberista con cui è spesso salutata l'età dell'avvento della responsabilità individuale, la capacità di scegliere, ma soprattutto la possibilità della scelta, non è una questione solo individuale: la società post-moderna appare, infatti, come una società in cui le opportunità sono distribuite sempre meno equamente.

Per far sì che le opportunità possano distribuirsi in modo più equo bisogna che tra i ceti ed all'interno degli Stati Nazionali si riducano le divergenze sociali con un'efficace gestione dei rischi sociali, che risulta invece sempre più problematica, dal momento che gli Stati Nazionali, organizzati secondo il modello del welfare, non possono perseguire politiche economiche ed ambientali indipendenti da quelle degli altri Stati, essendo richieste spesso decisioni globali per affrontare scenari di rischio di tale dimensione.

Questo vale sicuramente qualora si voglia risolvere il problema proposto in un panorama più vasto, in cui i singoli Stati dell'Unione Europea si pongano l'obiettivo di risolvere in modo globale il problema della disoccupazione con quello dell'immigrazione per ragioni economiche di lavoratori extra-comunitari non provenienti da Paesi in guerra.

Per i profughi di guerra, al contrario, dovrebbero prevalere le ragioni umanitarie, al fine di consentirne la permanenza almeno fino alla fine del conflitto, che si fondano su quanto riportato nella carta costituzionale.